



**ORDINANZA SINDACALE  
n. 1102S/2025/22 del 29 settembre 2025**

**Oggetto:** Divieti, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak*, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione dell'incontro di calcio valevole per la *Champions League* “SSC Napoli –Sporting Lisbona”, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 1° ottobre 2025, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” in Napoli.

## IL SINDACO

### Premesso che

Mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 21.00, presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli, si terrà l’incontro di calcio valevole per la *Champions League* “*SSC Napoli – Sporting Lisbona*”.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota del 27 settembre 2025 acquisita con **PG/2025/865198** del 29 settembre 2025 ha chiesto l’adozione di provvedimenti idonei a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detto incontro di calcio.

### Considerato che

L’incontro di calcio valevole per la *Champions League* “*SSC Napoli – Sporting Lisbona*” previsto per mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 21.00, presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli, è destinato a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

### Visto

L’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP  
dott.ssa Antonietta Rubino*

### Sentito

L’Assessore al Turismo ed Attività Produttive.

## ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio valevole per la *Champions League* “*SSC Napoli – Sporting Lisbona*”, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 1° ottobre 2025, presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli:

1. Il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a titolo oneroso, all’interno dello stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli e nelle seguenti zone: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare - l’intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo, via G.B Marino, via Lepanto, Piazzale d’Annunzio, via Pirandello, via Tansillo, via Galeota, via Jacopo de Gennaro, via Morosini, largo Atleti Azzurri d’Italia, via Gonzaga*, dalle ore 14.00 di mercoledì 1° ottobre 2025 fino alle ore 02.00 di giovedì 2 ottobre 2025;
2. Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak*, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso nelle

seguenti zone: *Stazione Marittima e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione*, dalle ore 14.00 di mercoledì 1° ottobre 2025 fino alle ore 02.00 di giovedì 2 ottobre 2025.

#### **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. Venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. Sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
*Gaetano Manfredi*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*

*Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personalni (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.*